



# Università degli Studi di Palermo

Protocollo		
Titolo VII	Classe 5	Fascicolo
n° 854	del 7 gennaio 2006	
UOR SERES	CC	RPA Nicola Giannone

Al Delegato del Rettore per le relazioni sindacali

Al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero universitaria "Policlinico Paolo Giaccone"

Al Direttore Amministrativo dell'Ateneo

e p.c.

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Alle OO.SS. territoriali di comparto

Alla R.S.U.

LORO SEDI

Oggetto: corresponsione compensi accessori al personale destinatario dell'art. 28 del CCNL del comparto Università relativo al quadriennio 2002-2005. Rif. note del Direttore Amministrativo n°76136 del 20/12/2005 e del Direttore Generale n°12014 del 21/12/2005.

Con l'accordo sottoscritto dalle SS.LL. il 17 ottobre 2005 si è pervenuti all'individuazione delle modalità attuative di una disposizione contrattuale complessa, sia per la natura stessa della materia trattata, sia per le controverse possibilità interpretative. Con il citato accordo si è, tra l'altro, definitivamente chiarito che l'Azienda ospedaliero universitaria garantisce idoneo supporto a tutte le attività istituzionali svolte nelle strutture universitarie della Facoltà di medicina e chirurgia, ancorché non direttamente e/o esclusivamente riferibili a quella assistenziale. Tale convincimento è stato in più occasioni affermato dalle SS.LL., in quanto direttamente desumibile dalle norme di riferimento per le Aziende ospedaliero universitarie e dai protocolli d'intesa intervenuti tra Università e Assessorato regionale Sanità.

Con il predetto accordo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del CCNL 27 gennaio 2005, si è stabilito anche che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i costi a qualsiasi titolo riferibili a voci di trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo universitario in servizio presso l'AOUP, vengano trasferiti dal bilancio universitario a quello aziendale, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Ateneo dalla data di sottoscrizione del predetto CCNL.

L'accordo del 17 ottobre 2005 prevede anche che, nelle more della stipula del contratto integrativo aziendale, vengano definiti con i soggetti sindacali accordi transitori atti a garantire al predetto personale la corresponsione, senza soluzione di continuità, del trattamento accessorio in godimento. Con tali accordi, che dovranno riferirsi al CCNL del comparto Università, dovranno essere definiti anche i criteri per la corresponsione delle indennità di responsabilità previste dall'art. 63 CCNL 9 agosto 2000 per il personale titolare di specifici incarichi, tra il quale rientrano, per esplicita previsione contrattuale, anche i



# Università degli Studi di Palermo

Segretari amministrativi dei dipartimenti universitari (SAD). In atto l'individuazione dei soggetti destinatari della sopraccitata disposizione contrattuale e il sistema di graduazione di tali indennità, sono regolamentati dall'art. 20 del contratto collettivo integrativo di Ateneo del 13 novembre 2002, che è orientato prevalentemente, se non esclusivamente, alle esigenze organizzative del sistema universitario. L'attività posta in essere dalla Direzione aziendale per la definizione del sistema di pesatura delle posizioni organizzative che, per quanto previsto dall'art. 4 del CCNL 9 agosto 2000 troverà compiuta attuazione attraverso la contrattazione collettiva integrativa, interesserà certamente figure professionali direttamente impegnate nell'attività assistenziale, ma non potrà trascurare, per quanto fin ora esposto, le figure professionali dedicate all'attività di supporto alla ricerca e alla didattica, proprie della Facoltà di medicina e chirurgia.

È quindi opportuno che il personale universitario collocato nelle fasce AOU, che in atto gode di tali indennità, continui a percepire, senza soluzione di continuità, il trattamento accessorio attribuito per le analoghe posizioni organizzative individuate per le strutture universitarie dal CCI del 13 novembre 2002 (SAD, Responsabile di CSG e Direttore di biblioteca centrale di Facoltà); che tali criteri siano transitoriamente impiegati, oltre che per i Responsabili assistenziali dei Dipartimenti (RAD) espressamente richiamati dal CCI di Ateneo, anche per i Coordinatori amministrativi dei Dipartimenti assistenziali (in misura analoga all'indennità minima prevista per i SAD) e per i Responsabili degli Uffici dell'Azienda (in misura analoga all'indennità prevista per i Responsabili di Unità Operativa). Inoltre, al personale che non potrà accedere a tale trattamento accessorio in quanto dedicato prevalentemente a attività assistenziali o di supporto a quelle aziendali non contemplate nel citato CCI di Ateneo, dovrà essere garantita, rispetto ai tempi che si prospettano per la stipula del CCI aziendale, certezza di contestualità. Sarà quindi opportuno stabilire preliminarmente che la corresponsione delle indennità di responsabilità dovute ai titolari delle posizioni organizzative che saranno individuate secondo i criteri stabiliti dal CCI aziendale, nonché la corresponsione di ogni altro emolumento accessorio alternativo e/o sostitutivo di quello erogato fino al 31 dicembre 2005 a valere sul bilancio dell'Ateneo, decorreranno dal 1° gennaio 2006, data di assunzione a carico del bilancio aziendale del trattamento accessorio corrisposto al personale universitario in servizio presso l'AOU.

Anche la quota relativa al fondo per la produttività, fino ad ora impiegata anche in azienda per incentivare il prolungamento dell'orario di apertura delle strutture universitarie, potrà continuare ad essere in parte erogata al personale delle fasce AOU, utilizzando l'istituto dell'indennità mensilizzata prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005, mantenendo comunque la liquidazione di una considerevole quota di salario accessorio correlata alla verifica dei risultati, secondo i criteri in atto utilizzati in azienda. Sarà infine opportuno prevedere, fin dalla stipula degli accordi transitori richiamati nel documento del 17 ottobre 2005, la costituzione di un fondo analogo a quello previsto dal CCI di Ateneo per gli interventi a favore del personale, in attuazione dell'art. 49, comma 5, del CCNL 9 agosto 2000, così come modificato dall'art. 15 del CCNL 27 gennaio 2005, nonché la costituzione di un fondo per la remunerazione del lavoro straordinario, costituito secondo le modalità previste dall'art. 66 del citato CCNL 9 agosto 2000.



# Università degli Studi di Palermo

Le proposte appena illustrate, volte ad assicurare in via transitoria il mantenimento del trattamento accessorio, dovranno comunque essere confortate dalla certificazione di capienza dei pertinenti fondi. Occorrerà quindi negoziare con le OO.SS. e la RSU una piattaforma ispirata a tali principi e, più in generale, al contemperamento delle esigenze organizzative funzionali allo svolgimento delle attività correlate alla didattica, alla ricerca e all'assistenza. I contratti collettivi integrativi che si andranno a stipulare, sia in sede aziendale che universitaria, dovranno comunque garantire un impiego delle risorse destinate al sistema incentivante e più complessivamente al trattamento accessorio, che non crei presupposti per palesi disparità di trattamento rispetto al medesimo incarico di responsabilità attribuito e/o prestazione lavorativa formalmente richiesta.

La presente, per quanto da ultimo concordato con le SS.LL., costituisce, per la parte trattata, atto di indirizzo per le conseguenti ulteriori attività negoziali e per quelle gestionali, proprie del Direttore Amministrativo dell'Università e del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero universitaria.

Distinti saluti.

Il Rettore  
*f.to Giuseppe Silvestri*